

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1713

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2007

Modifica all’articolo 30-*bis* del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento dei ruoli

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, aggiunto dall'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 86 - prevede al comma 1 quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti terrestri e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti».

Tale norma è nella linea del perseguimento di una uniformità di trattamento giuridico ed economico di tutto il personale delle Forze armate e di Pubblica sicurezza, con cui vengono espressamente richiamati il ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri unitamente ai corpi tecnico-logistici delle altre Forze armate.

Come si è visto, la citata norma prevede per l'ufficiale più anziano (generale di divisione), dell'Esercito, Marina, Aeronautica, nonché delle Capitanerie di porto, che abbia maturato un periodo minimo di un anno in tale grado, l'avanzamento al grado superiore (corpo d'armata ed equivalenti) in soprannumero e senza dar luogo a vacanza organica.

La predetta norma non prevede espressamente il generale di divisione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri per il semplice motivo che tale ruolo è stato effettivamente istituito soltanto il 5 giugno 2002 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 86 del 2001.

La legge di riordino dell'Arma dei Carabinieri, ossia il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, peraltro, contiene, all'articolo 33 comma 2, una clausola di rinvio alle leggi in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, ove non diversamente disposto.

In tal modo si viene a creare una evidente disparità di trattamento tra ufficiali dell'Arma dei Carabinieri ed ufficiali delle altre Forze armate, tradendo l'intento del legislatore che, con il decreto legislativo n. 298 del 2000, ha elevato l'Arma dei Carabinieri ad autonoma Forza armata rispetto all'Esercito, garantendo uniformità di disciplina non solo in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali, ma anche per il trattamento giuridico più in generale.

Tale finalità è testimoniata dalla circostanza che la legge delega (31 marzo 2000 n. 78, articolo 1), dalla quale ha tratto origine il decreto legislativo n. 298 del 2000, tra i criteri dettati per il legislatore delegato (articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1), ha previsto quello di «armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri al contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490».

La suddetta finalità è ulteriormente ribadita nel comma 5 del medesimo articolo 33 del decreto legislativo n. 298 del 2000, che sottolinea come «gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico abbiano le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti nei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni».

Lo stesso Consiglio di Stato ha sollecitato l'Amministrazione ad adottare le opportune iniziative per estendere agli ufficiali generali dell'Arma in possesso dei richiesti requisiti

le modalità di avanzamento di cui al ripetuto articolo 30-*bis* del decreto legislativo n. 490 del 1997, come peraltro avvenuto con la legge 31 maggio 2005 n. 89, per la Polizia di Stato.

Per tutte queste ragioni confidiamo in una rapida approvazione di questo nostro disegno

di legge per ragioni evidenti di equità e di giustizia emendando il testo del citato articolo 30-*bis*, inserendo dopo l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, anche l'Arma dei Carabinieri, dove è peraltro previsto un solo generale di divisione «vertice» del ruolo tecnico-logistico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 30-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, al comma 1, dopo le parole: «Corpo di sanità dell'Aeronautica militare» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri.».